

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 21258 Anno 2025**

**Presidente: APRILE ERCOLE**

**Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO**

**Data Udienza: 17/04/2025**





Parimenti, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032 – 01).

Gli stessi principi di diritto sono stati coerentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla mancata notifica del provvedimento di rinvio dell'udienza dovuta all'applicazione della disciplina emergenziale.

In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, infatti, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, R., Rv. 281601 – 01; Sez. 4, n. 46394 del